



REGOLAMENTO ISTITUTIVO E DI ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE

Adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.13 del 28 marzo 2022

In vigore dall'11 MAGGIO 2022

INDICE

Art. 1-	Istituzione del servizio di Polizia provinciale	Pag. 3
Art. 2-	Funzioni e compiti del servizio di Polizia Provinciale	Pag. 3
Art. 3-	Ambito territoriale	Pag. 4
Art. 4-	Organizzazione del servizio	Pag. 4
Art. 5-	Dotazione organica, figure professionali e rapporto gerarchico	Pag. 4
Art. 6-	Dotazione delle armi	Pag. 5
Art. 7-	Esercizio in forma associata	Pag. 5
Art. 8-	Rinvio al Regolamento di Organizzazione	Pag. 5
Art. 9-	Comunicazioni al Prefetto ed al Questore	Pag. 5
Art.10-	Norma di rinvio	Pag. 6
Art.11-	Entrata in vigore	Pag. 6

ART. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE

1. La Provincia di Mantova, con il presente regolamento, nel rispetto, per quanto applicabili, delle disposizioni contenute nella legge n. 65 del 7 marzo 1986 *“Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”* e in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 6 del 1° aprile 2015 *“Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”*, istituisce il Servizio di Polizia provinciale.
2. Il Servizio di Polizia provinciale viene istituito per lo svolgimento in modo efficiente, efficace e con continuità operativa delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni proprie dell’Ente ed alle funzioni regionali delegate e trasferite.

ART. 2 FUNZIONI E COMPITI DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE

1. Il Servizio di Polizia provinciale svolge le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti nell’ambito del territorio della Provincia di Mantova.
2. In particolare il Servizio di Polizia provinciale svolge le seguenti funzioni di controllo e sicurezza del territorio:
 - funzioni di polizia amministrativa locale, in base all’art. 159, comma 1, del D. lgs. n. 112/1998, relative allo svolgimento di attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi nelle materie di competenza provinciale;
 - funzioni di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, ad esempio reati in materia di produzione e commercio abusivi, escavazioni abusive dell’alveo dei fiumi, laboratori clandestini, violazione delle leggi sull’immigrazione, spaccio di stupefacenti ecc;
 - funzioni di polizia ambientale e ittico venatoria, in base alle previsioni del D.lgs. n. 152/2006, delle normative regionali di settore e dei provvedimenti amministrativi in materia;
 - funzioni di polizia stradale, in base alle previsioni di cui agli artt. 11 e 12 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), da espletarsi sulle strade classificate come provinciali;
 - funzioni di polizia lacuale, demaniale, e della navigazione fluviale, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e tutela del patrimonio lacuale-fluviale;
 - funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, in base alla previsione di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986, ponendo il presidio del proprio territorio tra i compiti primari, al fine di concorrere a garantire la sicurezza urbana;
 - funzioni di polizia giudiziaria, in base alla previsione di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986, assicurando lo scambio informativo e la collaborazione tra comandi di polizia locale e con le forze di Polizia dello Stato anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria per le attività da essa indicate;
3. La Polizia provinciale coordina l’attività delle guardie volontarie, secondo gli indirizzi contenuti in apposito regolamento.
4. La Polizia provinciale è parte del sistema di protezione civile e presta ausilio e soccorso in caso di calamità e in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell’ambiente e del territorio e l’ordinato vivere civile.
5. La Polizia provinciale potrà essere chiamata a prestare servizio di vigilanza agli organi di indirizzo politico nel corso delle sedute pubbliche, a svolgere attività di

vigilanza istituzionale (ad esempio in occasione delle consultazioni elettorali) e al patrimonio provinciale, nonché servizio di rappresentanza nella scorta al gonfalone provinciale.

6. Nell'ambito delle proprie attività la Polizia provinciale promuoverà iniziative di formazione ed educazione volte alla diffusione della cultura della legalità e alla sensibilizzazione sul ruolo e sulle funzioni svolte dal Servizio

ART. 3 AMBITO TERRITORIALE

1. Il personale appartenente al Servizio di Polizia provinciale svolge, di norma, la propria attività entro i limiti territoriali della Provincia di Mantova, salvo che per i servizi di accompagnamento e rappresentanza, nonché per le missioni di soccorso organizzate mediante appositi piani o accordi tra amministrazioni.
2. Gli appartenenti al Servizio, potranno essere destinati, sulla base di precise modalità organizzative, alla vigilanza di determinate zone del territorio oppure ad interventi sull'intero territorio provinciale.
3. Le operazioni esterne al territorio provinciale per iniziativa dei singoli agenti, sono ammesse esclusivamente in caso di urgente necessità connessa alla flagranza dell'illecito commesso.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Polizia provinciale è funzionalmente dipendente da un Dirigente dell'Ente nominato dal Presidente
2. Al Dirigente del Servizio di Polizia provinciale è attribuita la responsabilità, di fronte agli organi di governo dell'Ente, della buona organizzazione e funzionalità complessiva del Servizio. Il Dirigente esercita la dovuta sorveglianza, guida personalmente le operazioni di particolare delicatezza e complessità, emana le necessarie direttive, programma l'organizzazione e la gestione delle attività della Polizia provinciale coordinandone l'esecuzione.
3. Al servizio di Polizia provinciale può essere preposto un Responsabile di servizio.
4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Provinciale si attiene alle disposizioni organizzative impartite dal Dirigente della struttura in cui il Servizio è collocato, fatta comunque salva la relazione diretta con il Presidente, che può anche esercitarla facendo ricorso ad un amministratore delegato, con funzioni di sovrintendenza, indirizzo, direzione e controllo.

ART. 5 DOTAZIONE ORGANICA, FIGURE PROFESSIONALI E RAPPORTO GERARCHICO

1. La dotazione organica del servizio verrà determinata, secondo criteri di funzionalità ed economicità, tenendo conto delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del territorio provinciale.
2. L'organico del Servizio è determinato in relazione agli obiettivi ed alle esigenze dell'Ente.
3. Il Servizio si avvale anche di personale con compiti amministrativi e tecnici per la predisposizione e la cura delle pratiche inerenti alla gestione delle attività espletate.
4. Il personale del Servizio di Polizia provinciale riveste la qualifica di:
 - agente o ufficiale di polizia giudiziaria, a norma dell'art. 5 della legge n. 65/1986;

- agente o ufficiale di polizia stradale, a norma dell'art. 12, comma 2 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
 - agente di pubblica sicurezza, previo conferimento della qualifica da parte del Prefetto, quanto allo svolgimento delle funzioni ausiliarie in materia;
 - pubblico ufficiale, a norma dell'art. 357 del Codice Penale.
5. L'organico del Servizio potrà essere oggetto di revisione in conformità alle normative nazionali e regionali vigenti in materia, tenendo conto dei bisogni dell'Ente.

ART. 6 DOTAZIONE DELLE ARMI

1. Al personale del Servizio di Polizia provinciale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, potranno essere assegnate, ai sensi dell'art. 2 del D.M. Interno 4.3.1987 n. 145, una o più armi in dotazione, nonché eventuali strumenti di coazione fisica consentiti dalla legge, in relazione alle esigenze del servizio e delle funzioni da svolgere.
2. Le armi restano di proprietà della Provincia di Mantova che le assegnerà all'operatore con specifici provvedimenti. Il personale assegnatario delle armi e degli ulteriori strumenti di coazione fisica, è responsabile della custodia, della conservazione e dell'uso degli stessi.

ART. 7 ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA

1. Le funzioni di Polizia Provinciale possono essere svolte anche in forma coordinata, integrata ed associata con altri enti territoriali della Provincia di Mantova, previa stipula di specifici accordi o convenzioni.
2. Sono in ogni caso garantite le attività di coordinamento e di supporto con i Corpi di Polizia Locale dei comuni e delle province limitrofe a seguito di richiesta motivata per specifiche operazioni autorizzate dal Dirigente competente.

ART. 8 RINVIO AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

1. Con apposito regolamento di organizzazione saranno disciplinate le modalità di accesso al Servizio di Polizia provinciale nonché le attività di formazione professionale in ingresso ed in costanza di servizio. Saranno esplicitate e dettagliate le attività che il personale è chiamato a svolgere, le modalità di espletamento del servizio ed ogni altra indicazione relativa alla gestione del servizio stesso.
2. La struttura operativa, le funzioni, l'organizzazione interna del servizio e ogni ulteriore disciplina di dettaglio del servizio di Polizia Provinciale sono individuate con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento e nel successivo regolamento di organizzazione, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia nonché alle norme contrattuali applicabili al personale della Provincia di Mantova.

ART. 9 COMUNICAZIONI AL PREFETTO ED AL QUESTORE

Il presente regolamento e le successive modifiche ed integrazioni verranno comunicati al Prefetto ed al Questore per opportuna conoscenza.

ART. 10 NORMA DI RINVIO

Ogni rinvio alle normative statali e regionali contenuto nel presente regolamento, è da intendersi di carattere dinamico, vale a dire riferito anche a tutte le loro successive modificazioni e integrazioni.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore, ferma restando la pubblicazione della delibera di approvazione, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio telematico, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.